

CAMB/2017/111 del 20 dicembre 2017

CONSIGLIO D'AMBITO

OGGETTO: Area Amministrazione. Accordo quadro tra Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti per la cooperazione nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti mediante attività di ricerca ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche, dell'ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, dell'ingegneria dell'energia elettrica, nonché delle scienze e delle tecnologie agro – alimentari.

Il Presidente F.to Tiziano Tagliani

)



CAMB/2017/111

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2017** il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 13:30 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2017/0008153 del 20/12/2017.

Sono presenti i Sigg.ri:

		ENTE			P/A
1	Azzali Romeo	Comune di Mezzani	PR	Sindaco	P
2	Barbieri Patrizia	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
3	De Pascale Michele	Comune di Ravenna	RA	Sindaco	A
4	Giannini Stefano	Comune di Misano Adriatico	RN	Sindaco	P
5	Giovannini Michele	Comune di Castello d'Argile	ВО	Sindaco	P
6	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
7	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco Emilia	MO	Sindaco	P
8	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P
9	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P

Il Presidente Tagliani Tiziano invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto:

Area Amministrazione. Accordo quadro tra Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti per la cooperazione nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti mediante attività di ricerca ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche, dell'ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, dell'ingegneria dell'energia elettrica, nonché delle scienze e delle tecnologie agro – alimentari.

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

visti:

- l'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 che prevede la possibilità di stipulare accordi e convenzioni tra l'Università e gli enti pubblici per svolgere attività di ricerca scientifica;
- l'art. 15 della 1. 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 recante principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico che esclude l'applicazione della disciplina sulla contrattualistica pubblica in recepimento dei principi presenti nell'ordinamento comunitario secondo i quali gli accordi di cooperazione tra enti pubblici non sono sottoposti alle regole di concorrenza quando siffatti accordi sono stipulati per il conseguimento di obiettivi comuni ed esclusivamente per ragioni di interesse pubblico



(cfr. art. 12, par. 4 della direttiva 2014/24/UE ed art. 28, par. 4 della direttiva 2014/25/UE:

• l'art. 17, par. 4 della direttiva 2014/23/UE, nonché in giurisprudenza, tra le altre, Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 9 giugno 2009, in causa C-480/06, Commissione/Germania);

considerato che:

- l'Università svolge, tra i propri compiti primari, attività di ricerca scientifica;
- l'Agenzia esercita le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale di riferimento;
- è interesse dell'Università sviluppare l'attività di ricerca scientifica nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti;
- è interesse dell'Agenzia utilizzare i risultati della ricerca scientifica per migliorare lo svolgimento delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'Università e l'Agenzia, essendo portatori di interessi pubblici omogenei e convergenti, intendono cooperare per lo svolgimento di attività di interesse comune;

ritenuto quindi addivenire alla stipula di un accordo di cooperazione con l'Università di Bologna di durata triennale, con possibilità di rinnovo e fermo il diritto di recesso, per la definizione delle modalità di realizzazione dei comuni obiettivi e per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

precisato che l'accordo per la cooperazione nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti, mediante attività di ricerca ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche, dell'ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, dell'ingegneria dell'energia elettrica, nonché delle scienze e delle tecnologie agro – alimentari, comporterà la realizzazione delle seguenti attività di interesse comune:

- a. attività di ricerca scientifica,
- b. acquisizione e scambio reciproco di dati ed informazioni,
- c. organizzazione di seminari di studio, convegni di aggiornamento e corsi di alta formazione finalizzati all'illustrazione e diffusione dei risultati della ricerca,
- d. pubblicazioni scientifiche volte a divulgare i risultati ottenuti dall'attività di collaborazione;

precisato altresì che per l'attuazione dell'accordo:

- le parti stipuleranno una o più convenzioni di disciplina delle specifiche attività di collaborazione e delle modalità (strutture, personale e risorse finanziarie; ripartizione dei compiti, programmazione delle attività di ricerca e definizione degli specifici progetti di ricerca; modalità di controllo e modalità di utilizzo dei risultati della ricerca);
- sarà costituito un Comitato di Coordinamento che rappresenti lo strumento per: facilitare la comunicazione tra le parti, permettere un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione che dovessero emergere, pianificare le attività di collaborazione e istruire le convenzioni attuative, monitorare i risultati della collaborazione e redigere un breve report annuale, concordare eventuali forme di disseminazione o dei risultati,



discutere e facilitare la soluzione di eventuali problemi o conflitti; è previsto che ciascuna Parte nomini due rappresentanti nel Comitato di Coordinamento;

ritenuto che i membri del Comitato per parte Agenzia siano il Direttore, Ing. Vito Belladonna, e il responsabile dell'Area *Amministrazione e Supporto alla Regolazione*;

richiamate le proprie deliberazioni n. 5/2012 di approvazione dello Statuto dell'Agenzia e n. 15 del 15 marzo 2017 e successive variazioni di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

- 1. di approvare l'Accordo quadro tra Alma Mater Studiorum Università di Bologna e l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti per la cooperazione nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti mediante attività di ricerca ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche, dell'ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, dell'ingegneria dell'energia elettrica, nonché delle scienze e delle tecnologie agro alimentari, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di dare mandato al Direttore di approvare le convenzioni di disciplina delle specifiche attività e modalità di collaborazione, individuando le risorse umane ed economiche necessarie;
- 3. di stabilire che, per parte Agenzia, i membri del Comitato di Coordinamento che sarà costituito quale strumento per permettere un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione che dovessero emergere, pianificare le attività di collaborazione e istruire le convenzioni attuative, monitorare i risultati della collaborazione e redigere un breve report annuale, concordare eventuali forme di disseminazione o dei risultati, discutere e facilitare la soluzione di eventuali problemi o conflitti siano il Direttore dott. ing. Vito Belladonna e il responsabile dell'Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE	
TRA	
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, avente sede legale in	
40126 Bologna, via Zamboni 33, C.F. 80007010376, P.IVA 01131710376, in	
persona del Rettore e legale rappresentante pro-tempore, prof. Francesco	
Ubertini, autorizzato alla stipula del presente Accordo con delibera del	
Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2017, di seguito indicata come	
"Università"	
E	
Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti,	
avente sede legale in Bologna, via Aldo Moro, 64, C.F n. 91342750378, nella	
persona del Presidente, legale rappresentante, Avv. Tiziano Tagliani,	
autorizzato alla stipula del presente Accordo ai sensi deliberazione del	
Consiglio d'Ambito n del 20 dicembre 2017 di seguito indicata come	
"Agenzia"	
(Università e l'Agenzia nel seguito denominate anche, singolarmente, la	
"Parte" e, congiuntamente, le "Parti")	
Visto che:	
- l'art. 3.1., lett. b) e l'art. 3.3. dello Statuto dell'Università consentono la	
stipula di accordi con soggetti pubblici e privati per il conseguimento	
delle proprie finalità istituzionali;	
- l'art. 66 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 prevede la possibilità di	
stipulare accordi e convenzioni tra l'Università e gli enti pubblici per	

svolgere attività di ricerca scientifica;
- l'art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'ordinamento comunitario ha stabilito che gli accordi di cooperazione tra
enti pubblici non sono sottoposti alle regole di concorrenza quando siffatti
accordi sono stipulati per il conseguimento di obiettivi comuni ed
esclusivamente per ragioni di interesse pubblico;
- l'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel recepire il predetto
orientamento europeo, disciplina le condizioni che devono sussistere per
escludere dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici gli
accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni
aggiudicatrici;
 Considerato che:
- l'Università svolge, tra i propri compiti primari, attività di ricerca
scientifica;
- l'Agenzia esercita le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo
del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti
del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale di riferimento;
nell'ambito territoriale ottimale di riferimento;
nell'ambito territoriale ottimale di riferimento; - è interesse dell'Università sviluppare l'attività di ricerca scientifica nei
nell'ambito territoriale ottimale di riferimento; - è interesse dell'Università sviluppare l'attività di ricerca scientifica nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti;
nell'ambito territoriale ottimale di riferimento; - è interesse dell'Università sviluppare l'attività di ricerca scientifica nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti; - è interesse dell'Agenzia utilizzare i risultati della ricerca scientifica per
nell'ambito territoriale ottimale di riferimento; - è interesse dell'Università sviluppare l'attività di ricerca scientifica nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti; - è interesse dell'Agenzia utilizzare i risultati della ricerca scientifica per migliorare lo svolgimento delle funzioni di organizzazione, affidamento e
nell'ambito territoriale ottimale di riferimento; - è interesse dell'Università sviluppare l'attività di ricerca scientifica nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti; - è interesse dell'Agenzia utilizzare i risultati della ricerca scientifica per migliorare lo svolgimento delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti;

intendono cooperare per lo svolgimento di attività di interesse comune;	
- le Parti in data 4 dicembre 2014 hanno sottoscritto un Accordo Quadro di	
collaborazione di durata triennale per la realizzazione dei comuni obiettivi	
e per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse	
comune;	
- le attività di ricerca in collaborazione nel triennio sono state realizzate	
attraverso il finanziamento di 13 assegni di ricerca annuali che hanno	
consentito di approfondire le tematiche di interesse comune e	
riconoscendo le Parti che sussistono i presupposti per proseguire nella	
collaborazione;	
Tutto quanto premesso e considerato, le Parti stipulano e convengono	
quanto segue	
quanto segue	
Art. 1 - Premesse	
Art. 1 - Premesse	
Art. 1 - Premesse 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.	
Art. 1 - Premesse 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Art. 2 - Oggetto e Finalità	
Art. 1 - Premesse 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Art. 2 - Oggetto e Finalità 1. Il presente Accordo viene stipulato allo scopo di svolgere attività di	
Art. 1 - Premesse 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Art. 2 - Oggetto e Finalità 1. Il presente Accordo viene stipulato allo scopo di svolgere attività di interesse comune consistente in ricerca ed approfondimento delle	
Art. 1 - Premesse 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Art. 2 - Oggetto e Finalità 1. Il presente Accordo viene stipulato allo scopo di svolgere attività di interesse comune consistente in ricerca ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche,	
Art. 1 - Premesse 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Art. 2 - Oggetto e Finalità 1. Il presente Accordo viene stipulato allo scopo di svolgere attività di interesse comune consistente in ricerca ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche, dell'ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, dell'ingegneria	
Art. 1 - Premesse 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Art. 2 - Oggetto e Finalità 1. Il presente Accordo viene stipulato allo scopo di svolgere attività di interesse comune consistente in ricerca ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche, dell'ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, dell'ingegneria dell'energia elettrica, nonché delle scienze e delle tecnologie agro-alimentari.	
Art. 1 - Premesse 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Art. 2 - Oggetto e Finalità 1. Il presente Accordo viene stipulato allo scopo di svolgere attività di interesse comune consistente in ricerca ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche, dell'ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, dell'ingegneria dell'energia elettrica, nonché delle scienze e delle tecnologie agro-alimentari. Il presente Accordo è dunque finalizzato a sviluppare, fruendo reciprocamente	
Art. 1 - Premesse 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Art. 2 - Oggetto e Finalità 1. Il presente Accordo viene stipulato allo scopo di svolgere attività di interesse comune consistente in ricerca ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche, dell'ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, dell'ingegneria dell'energia elettrica, nonché delle scienze e delle tecnologie agro-alimentari. Il presente Accordo è dunque finalizzato a sviluppare, fruendo reciprocamente delle rispettive strutture e competenze, la cooperazione nei settori del servizio	
Art. 1 - Premesse 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Art. 2 - Oggetto e Finalità 1. Il presente Accordo viene stipulato allo scopo di svolgere attività di interesse comune consistente in ricerca ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche, dell'ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, dell'ingegneria dell'energia elettrica, nonché delle scienze e delle tecnologie agro-alimentari. Il presente Accordo è dunque finalizzato a sviluppare, fruendo reciprocamente delle rispettive strutture e competenze, la cooperazione nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.	
Art. 1 - Premesse 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Art. 2 - Oggetto e Finalità 1. Il presente Accordo viene stipulato allo scopo di svolgere attività di interesse comune consistente in ricerca ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche, dell'ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, dell'ingegneria dell'energia elettrica, nonché delle scienze e delle tecnologie agro-alimentari. Il presente Accordo è dunque finalizzato a sviluppare, fruendo reciprocamente delle rispettive strutture e competenze, la cooperazione nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. 2. Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle seguenti	

 a) attività di ricerca scientifica;	
 b) acquisizione e scambio reciproco di dati ed informazioni;	
c) organizzazione di seminari di studio, convegni di aggiornamento finalizzati	
all'illustrazione e diffusione dei risultati della ricerca	
 d) percorsi di alta formazione;	
 e) pubblicazioni scientifiche volte a divulgare i risultati ottenuti dall'attività di	
 collaborazione.	
Art. 3 - Convenzioni attuative	
1. Le Parti stipuleranno una o più convenzioni per l'attuazione del presente	
Accordo, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni statutarie e	
regolamentari delle Parti in materia e dovranno contenere espresso	
riferimento al presente Accordo.	
2. Fermo restando quanto già indicato nel presente Accordo, tali convenzioni	
dovranno disciplinare ciascuna attività di collaborazione, caso per caso,	
specificando in particolare:	
a) strutture, personale e risorse finanziarie che ciascuna delle Parti destinerà	
allo svolgimento dell'attività di interesse comune;	
b) eventuale contributo economico che l'Agenzia corrisponderà all'Università	
a titolo di rimborso dei costi e spese per lo svolgimento dell'attività di ricerca	
oggetto della specifica convenzione attuativa, indicando l'eventuale	
destinazione del contributo economico al finanziamento di assegni di ricerca;	
c) ripartizione dei compiti, programmazione delle attività di ricerca e	
definizione degli specifici progetti di ricerca;	
d) modalità di monitoraggio dell'attività di interesse comune e modalità di	
verifica dei risultati raggiunti;	

e) modalità di utilizzo dei risultati della ricerca.	
 3. Per l'Università, le convenzioni attuative potranno essere stipulate dalle	
 proprie Strutture o articolazioni interne che svolgeranno le attività oggetto del	
presente Accordo, e dovranno essere approvate e sottoscritte dai rispettivi	
organi competenti.	
Art. 4 - Comitato di Coordinamento	
1. Per l'attuazione delle finalità indicate nel presente Accordo, le Parti	
costituiscono un Comitato di Coordinamento (di seguito indicato come	
"Comitato") con i seguenti compiti:	
a) facilitare la comunicazione tra le Parti e permettere un confronto periodico	
sulle nuove opportunità di collaborazione che dovessero emergere durante il	
periodo di vigenza del presente Accordo;	
b) pianificare le attività di collaborazione, esaminare le convenzioni attuative,	
monitorare i risultati della collaborazione e redigere un breve report annuale;	
c) concordare le eventuali forme di disseminazione e sfruttamento congiunto	
dei risultati;	
d) discutere e facilitare la risoluzione di eventuali problemi o conflitti tra le	
Parti.	
2. Ciascuna Parte nomina due rappresentanti del Comitato, debitamente	
autorizzati.	
3. Il Comitato resta in carica per l'intera durata dell'Accordo e ciascuna Parte	
ha facoltà di sostituire i membri del Comitato di propria nomina mediante	
comunicazione scritta da inviare all'altra Parte con indicazione del	
 nominativo del nuovo membro e di quello che si intende sostituire.	
4. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno.	
l I	

5. Le riunioni del Comitato potranno essere condotte in modalità di	
teleconferenza o utilizzando altri mezzi di telecomunicazione disponibili e	
ritenuti idonei dalle Parti.	
Art. 5 - Diritti di Proprietà Intellettuale	
1. Le disposizioni relative ai Diritti di Proprietà Intellettuale sui risultati	
generati, così come i diritti di accesso e le modalità di protezione e	
sfruttamento di tali risultati, saranno dettagliate nelle convenzioni attuative	
relativi alle singole attività di collaborazione. Tali convenzioni	
specificheranno inoltre, se rilevante:	
- l'eventuale conoscenza pre-esistente all'inizio delle attività di	
collaborazione (Background) e da esse indipendente (Sideground) che	
ciascuna Parte intende includere o escludere dall'accesso dell'altra Parte;	
- le misure di protezione dei risultati realizzati congiuntamente e la	
regolamentazione delle attività di disseminazione.	
2. In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed ai	
risultati della ricerca, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà	
riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna parte.	
Art. 6 - Uso dei segni distintivi	
1. Ciascuna delle Parti non può fare uso del logo e/o della denominazione	
dell'altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se	
non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di	
legge, ex art. 21 del d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, della sola denominazione	
in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi	
preliminarmente all'altra Parte.	
Art. 7- Riservatezza	

1. Ciascuna Parte è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di	
qualsiasi persona od ente non autorizzato dall'altra Parte per quanto riguarda	
fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di proprietà dell'altra	
Parte che vengano comunicati in virtù del presente Accordo.	
Art. 8 - Trattamento dei dati personali	
1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire	
espressamente che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, o comunque	
raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo e	
delle convenzioni attuative di cui al precedente art. 3 vengano trattati	
esclusivamente per le finalità degli stessi, nel rispetto della normativa vigente	
di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, consapevoli che il mancato	
conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del presente	
Accordo e delle convenzioni attuative. Le Parti dichiarano di essere informate	
sui diritti sanciti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.	
Art. 9- Durata, rinnovo, modifiche e recesso	
1. Il presente Accordo quadro è valido ed efficace a far data dalla sua	
sottoscrizione ad opera delle Parti ed ha durata di 3 (tre) anni.	
2. Il presente Accordo potrà essere rinnovato per iscritto, su iniziativa di una	
qualsiasi delle Parti da comunicare all'altra almeno 3 mesi prima della data di	
scadenza, previa approvazione dei competenti organi delle rispettive Parti.	
3. Resta inteso tra le Parti che la scadenza del presente Accordo per decorso	
del termine non determinerà l'interruzione di eventuali Convenzioni attuative,	
di cui al precedente art. 3, che non siano ancora concluse.	
4. Il presente Accordo potrà essere modificato solo mediante accordo scritto	
tra le Parti, per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti stesse,	

previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.	
5. Ciascuna Parte ha il diritto di recedere unilateralmente dal presente	
Accordo. Il recesso può essere esercitato in qualsiasi momento con un	
preavviso di 60 (sessanta) giorni da comunicare per iscritto all'altra Parte. Il	
recesso sarà efficace allo scadere del periodo del preavviso, a decorrere dalla	
data in cui la comunicazione di recesso sia stata ricevuta. In caso di recesso, le	
Parti concordano fin d'ora di portare comunque a conclusione le attività in	
corso e le singole convenzioni attuative già stipulate alla data di	
comunicazione del recesso, salvo quanto eventualmente diversamente	
disposto nelle stesse.	
Art. 10 - Controversie	
1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che	
possa nascere dal presente Accordo e dalle convenzioni attuative. Nel caso in	
cui non sia possibile raggiungere un composizione amichevole della lite, la	
controversia sarà devoluta al Tribunale competente del Foro di Bologna.	
ART. 11 - Comunicazioni	
1. Le comunicazioni di cui agli articoli 6 (Uso dei segni distintivi), 8	
(Trattamento dei dati personali), 9 (Durata, rinnovo, modifiche e recesso) e 10	
(Controversie) dovranno essere effettuate in forma scritta mediante lettera	
raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo di posta elettronica	
certificata.	
Per l'Università: Area Ricerca e Terza Missione, via Zamboni 33, 40126	
Bologna, PEC: scriviunibo@pec.unibo.it	
Per l'Agenzia: Via Cairoli 8/F - 40121 Bologna,	
 PEC: dgatersir@pec.atersir.emr.it	

 2. La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere	
 tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione	
della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati	
si avranno per validamente effettuate.	
3. Tutte le altre comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite e-mail	
agli indirizzi:	
Per l'Università: a.bellini@unibo.it; enrico.sangiorgi@unibo.it	
Per l'Agenzia: vito.belladonna@atersir.emr.it	
Art. 12 - Sottoscrizione, spese di registrazione e bollo	
1. Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 15,	
comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.	
2. L'imposta di bollo è a carico dell'Agenzia e dell'Università in parti uguali.	
Al versamento all'erario di detta somma provvede l'Università ai sensi del	
DM 17/06/2014 art. 6 con modalità esclusivamente telematica. L'Agenzia si	
impegna a corrispondere all'Università – entro il termine di 60 giorni dalla	
data di validità del presente accordo - un importo pari alla metà dell'imposta	
complessiva dovuta.	
3. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della	
normativa vigente, a cura e spese della Parte che la richiede.	
Bologna	
prof. Francesco Ubertini (firmato digitalmente)	
Rettore dell'Università di Bologna	
Avv. Tiziano Tagliani (firmato digitalmente)	
Presidente dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e	
rifiuti	





Allegati alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 111 del 20 dicembre 2017

Oggetto:

Area Amministrazione. Accordo quadro tra Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti per la cooperazione nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti mediante attività di ricerca ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche, dell'ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, dell'ingegneria dell'energia elettrica, nonché delle scienze e delle tecnologie agro – alimentari.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Il direttore F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 20 dicembre 2017



Approvato e sottoscritto

Il Presidente	
F.to Tiziano Taglian	ıi

Il Direttore F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 8 gennaio 2018

Il Direttore F.to Ing. Vito Belladonna